

ORIGINALE



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

N° 60 del Reg. Delibere

Rep. nr.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO DI CUI ALL'ART. 12 D.L. 132/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 10/11/2014 N. 162.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di DICEMBRE nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello, risultano:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. ZENERE LINO | Sindaco |
| 2. PERIN GIOVANNI | Assessore Effettivo |
| 3. SANTAGIULIANA DIEGO MARIA | Assessore Effettivo |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Tornambè Francesco.

Il Sig. ZENERE LINO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

“DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO DI CUI ALL'ART. 12 D.L. 132/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 10/11/2014 N. 162.”

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, emarginata in oggetto;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Richiamati gli artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012;

Sotto la propria personale responsabilità;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tornambe Francesco



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, emarginata in oggetto;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 27 del 30/07/2015 con cui sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e il bilancio pluriennale 2015-2017;

Richiamati gli artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012;

Sotto la propria personale responsabilità;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tornambe Francesco



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

RICHIAMATO l'art. 6 del predetto Decreto Legge, il quale prevede la possibilità per i coniugi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

DATO ATTO che per le convenzioni stipulate con l'assistenza dell'avvocato, il legale deve trasmettere entro il termine di 10 giorni all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dell'accordo stesso, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 132/2014, e in caso di violazione del predetto obbligo è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 2.000,00 ad € 10.000,00 da irrogare ai sensi delle disposizioni della L. n. 689/1981;

RICHIAMATO altresì l'articolo 12 del citato decreto-legge, il quale prevede che i coniugi possano concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

RILEVATO:

- che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso da parte del Comune;

- che il comma 6 dell'art. 12 del D.L. in questione ha inserito alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, il punto: "11-bis) *Il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*"

DATO ATTO che attualmente l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio è pari ad euro 16,00;

RITENUTO di determinare l'importo del suddetto diritto fisso nella misura di **Euro 16,00** e che lo stesso verrà aggiornato automaticamente al variare dell'importo fissato all'art.4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio;

VISTA la Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle Lggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni";

ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;


DELIBERA

Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di determinare in € 16,00 l'importo del diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, inserito con la legge n. 162/2014, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile;
2. di adeguare automaticamente l'importo del diritto fisso commisurandolo al valore dell'imposta di bollo prevista dall'art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest'ultimo venga variato a seguito di disposizione normativa;
3. di prevedere la riscossione di tale diritto:
 - a) in contanti;
 - b) con bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Gambugliano e consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento al personale dell'Ufficio Servizi Demografici;
4. di prendere atto che per i diritti di cui sopra verrà istituito, con variazione di bilancio, il relativo capitolo in entrata;
5. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 con modificazioni, è determinata, nella misura minima di € 2.000,00 e massima di € 10.000,00, la sanzione da irrogare in caso di violazione del termine di trasmissione di 10 giorni all'ufficiale di stato civile di copia dell'accordo consensuale, autenticato, munito delle certificazioni di cui all'art. 5, stipulato tra i coniugi, che troverà applicazione ai sensi della L. n. 689/1981;
6. di stabilire che nel caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.L. di cui sopra da parte dell'avvocato della parte, l'Ufficiale di Stato civile ne darà comunicazione al competente comando di Polizia locale per l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ZENERE LINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tornambè Francesco




- Copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il 22 GEN. 2016 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

- Copia del presente verbale viene comunicato, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Li, 22 GEN. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tornambè Francesco



E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

22 GEN. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tornambè Francesco

